ORIGINALE

CITTÀ DI SPINEA

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 13/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **giovedì** del mese di **Aprile** alle ore **16:30**, **nella residenza comunale**, è presente la dott.ssa Paola De Palma, Commissario nominato con Decreto del Prefetto di Venezia Proc. 536/2023 (Protocollo della Prefettura di Venezia n. 25656 del 28/03/2023)

Partecipa alla seduta **Il Vice Segretario Generale dott.ssa Valentina Favaron**.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e dunque ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per il Comune di ridurla fino all'azzeramento;

RICORDATO che il comma 751, ha previsto che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati dell'imposta dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità,

con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima - dell'1,06 per cento di cui al comma 754 - fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU doveva iniziare a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

CONSIDERATO che, ad oggi, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal succitato comma 756 non ha ancora visto la luce e che altresì non è pertanto disponibile detto prospetto di cui al comma 757;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 dovrebbe formare parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale, ma che non essendo attualmente ancora emanato il citato Decreto, si provvede ad approvare le aliquote IMU 2023 confermando quelle del 2022, in attesa di conoscere le fattispecie che verranno individuate con il decreto di cui al comma 756;

VALUTATO che a seguito dell'emanazione del Decreto suddetto si opererà la selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il medesimo Decreto e si provvederà, se necessario, a modificare le aliquote IMU approvate col presente provvedimento, mantenendo il principio della sostanziale invarianza di gettito;

VISTO il Decreto del MEF del 20/07/2021 di "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (pubbl. GU n. 195 del 16/08/2021)

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I.;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VISTO che con deliberazione di C.C. 23 del 29/05/2020 è stato approvato il *Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) i*stituita con Legge n. 160 del 27/12/2019;

ATTESO che con deliberazione di G.C. n. 49 del 23/04/2020 si è provveduto alla designazione del Funzionario Responsabile per le connesse attività organizzative e gestionali della nuova imposta I.M.U. (Imposta Municipale Propria) di cui alla Legge n. 160 del 30/12/2019 mentre con deliberazione di G. C. n. 167 del 11/11/2022 si è provveduto ad individuare il soggetto competente in ordine alle procedure di reclamo e mediazione di cui all'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92;

CONSIDERATO indispensabile provvedere alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2023;

RITENUTO stabilire per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni del tributo IMU di cui alla Legge 160/2019 in modo da garantire un gettito d'imposta in grado di preservare gli equilibri di bilancio stante la volontà dell'Amministrazione di mantenere un soddisfacente standard qualitativo dei servizi erogati dall'Ente;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

RILEVATO che:

- il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296/06 e s.m.i. prevede che: · "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione";

- ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, così come novellato dall'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;

CONSIDERATO che l'approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo IMU è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della Legge 160/2019;

VISTO il Decreto del Prefetto di Venezia Proc. n. 536 del 28.03.2023 (Protocollo della Prefettura di Venezia n. 25656 del 28/03/2023), acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 29.03.2023 al n. 12253, con il quale si è provveduto alla sospensione del Consiglio Comunale della Città di Spinea ed alla nomina di Commissario Prefettizio, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, nella persona della Dott.ssa Paola De Palma per la provvisoria amministrazione del Comune stesso;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 14/12/2021 "Approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 e dei relativi allegati";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22/07/2022 "Documento unico di programmazione 2023-2025";

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **di approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. **di approvare** per l'anno 2023, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019, nel rispetto dalla vigente disciplina in materia di cui alla Legge 160 del 27/12/2019, le aliquote e detrazioni IMU da applicare alle sotto descritte fattispecie:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONE
Aliquota ordinaria	10,50 per mille		
Abitazione principale e sue pertinenze (limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6,C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	esente *(per le categorie A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)*		
Immobile assimilato all'abitazione principale: **a) l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare	esente *(per le categorie A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)*		

Unità immobiliare abitativa concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ai genitori o ai figli) che la utilizzano come abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze riconosciute nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali C/2, C/6 e C/7.	10,50 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile *(ai sensi dell'art. 1 comma 747 punto c) della L.160/2019)*
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	10,50 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile *(ai sensi dell'art. 1 comma 747 punto b) della L.160/2019)*
Abitazione principale iscritta nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6,C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	6,00 per mille	€ 200,00	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	8,60 per mille	€ 200,00	
Abitazioni locate a canone agevolato ai sensi della legge 431/98, art. 2 comma 3 – art. 5, comma 1 e 2. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante apposita dichiarazione IMU. (art. 15 del regolamento IMU) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell' IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili	9,00 per mille		In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1 comma 760 della L. 160/2019
Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,50 per mille, di cui: 7,60 per mille allo Stato; 2.90 per mille al Comune.		
Aree fabbricabili	10,50 per mille		
Terreni agricoli (se soggetti ad imposta)	9,50 per mille		
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3-bis del D. L. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/94	1,00 per mille		
Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti	10,50 per mille		

3. **di dare atto** che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo di competenza del Comune di Spinea stimato in euro 3.050.000,00 = e risulta necessario ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione 2023- 2025 dell'Ente;

4. **di stabilire** che l'entrata complessiva relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU), prevista in € 3.050.000,00, al netto della quota, presunta, che va ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2022, affluirà al Bilancio di previsione per l'anno 2023, capitolo 10101.06.0200 IMPOSTA MUNICIPALE

PROPRIA, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011 (allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” Art.1 Definizione: “…*Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell’integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato*"….);

5. **di dare atto** che le presenti aliquote hanno effetto dal 1 gennaio 2023;

6. **di stabilire** che a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 756 dell’art. 1 della Legge 160/2019 si opererà la selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il medesimo Decreto e si provvederà, se necessario, a modificare le aliquote IMU approvate col presente provvedimento, mantenendo il principio della sostanziale invarianza di gettito;

7. **di prendere atto** che in data 29/03/2023 al protocollo del comune n. 12253 la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo comunicava il decreto di sospensione del Consiglio comunale di Spinea e nominava la Dott. ssa Paola De Palma Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente conferendole i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

8. **di trasmettere** la presente deliberazione, ai sensi della vigente normativa, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento dell’atto sull’apposito Portale in base alle specifiche tecniche disciplinate da apposito Decreto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere a quanto in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
Paola De Palma

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale
Valentina Favaron

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)